PREMI E SCONTI AI CLIENTI

(a cura di Ivan Agostinelli)

Molto spesso, le aziende commerciali, al fine di fidelizzare il proprio cliente e/o incentivarne gli ordini, utilizza concedere allo stesso premi o sconti.

Innanzitutto chiariamo che stiamo analizzando, non sconti di cassa, ma quegli sconti o premi che, solitamente vengono riconosciuti al cliente, dietro raggiungimento di un certo budget di acquisti nel corso di un determinato periodo temporale.

A questo proposito, in questa sede evidenzieremo gli aspetti civilistici e fiscali conseguenti ad un tale comportamento.

Nell'ambito della normativa civilistica, dette operazioni trovano riscontro nell'art. 2425-bis c.c.¹, pertanto, anche in riferimento al principio contabile n. 12, possiamo constatare che i ricavi (considerando come tali, quelli riferiti a vendita di beni o prestazioni di servizio), dovranno essere indicati in bilancio al netto degli eventuali sconti e/o premi concessi; il che fa scaturire chiaramente l'obbligo di creare una voce nei ricavi denominata "sconti e premi".

Per quanto concerne, invece, l'aspetto fiscale di queste operazioni, innanzitutto ricordiamo che le stesse vanno considerate per competenza, pertanto, qualora l'eventuale premio e/o sconto venga calcolato sugli acquisti fatti da un determinato cliente nel periodo 1.1. – 31.12, sia chi riconoscerà il premio, sia chi lo riceverà, dovrà rilevare l'operazione entro il 31.12, anche se la stessa avrà i suoi effetti concreti nell'anno successivo.

Le operazioni in oggetto, hanno, chiaramente, anche rilevazione ai fini Iva ed infatti, qualora si tratti di riconoscimento di **premi in denaro**, gli stessi dovranno essere fatturati al di fuori del campo di applicazione dell'Iva², in quanto le cessioni che hanno per oggetto denaro, non sono considerate cessioni di beni.

Se invece, vengono riconosciuti **sconti in denaro** previsti contrattualmente, si ricadrà nell'art. 26, co.2 del D.P.R. 633/72, che prevede, per le operazioni già regolarmente fatturate, la possibilità per il cedente o prestatore di operare una variazione in diminuzione dell'imposta relativa alla variazione, mediante l'annotazione della variazione nel registro Iva degli acquisti³.

Torna su www.misterfisco.it

_

^{1 &}lt;<i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi>>

² ai sensi dell'art.2 co.3, lett. a) del D.P.R. 633/72

³ di cui all'art. 25, D.P.R. 633/72